AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTA la sentenza n. 319-11 Reg. Sent. emessa il 26.10.2011 dal Tribunale di Livorno, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, irrevocabile a far data dal g. 11.07.2012 *ex* ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stata disposta, in danno di **IMBACCIARELLI Salvatore**, nato a Napoli il 02.04.1961, la confisca di un bene già oggetto di sequestro preventivo n. 2481/2011 Reg. GIP emesso il 13/06/2011 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno, identificato come *"fabbricato rurale di mq 47 in Castelvenere (BN) contrada Bosco Caldaie e del terreno agricolo (uliveto) di mq 1676 al catasto terreni fg 10 particella 509 e 512"*;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Benevento (presentazione n. 26 del 16/06/2011, ai nn. 6577 di Reg. Gen. e 4829 di Reg. Part.) riguardante il menzionato decreto n. 2481/2011 Reg. GIP emesso il 13/06/2011 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno, a favore dell'Erario dello Stato, e contro IMBACCIARELLI Salvatore, nato a Napoli il 02.04.1961;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Benevento – Territorio, è emerso che i cespiti confiscati sono, all'attualità, censiti nel N.C.E.U. del Comune di Castelvenere, al foglio 10, particelle 509 e 512;

VISTA la nota prot. n. 4466 del g. 11/02/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 4466 del g 11/02/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2014/3838/DRCAM/NA3 del 28/03/2014, acquisita al prot. ANBSC n. 10763 del 28/03/2014, con la quale la medesima Direzione regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha rappresentato l'impossibilità ad espletare le verifiche sopra emarginate, non risultando gli esiti degli accertamenti sulla conformità urbanistica dei cespiti confiscati *de quibus*;

VISTA la nota prot. n. 1717 del 12/03/2014 con la quale il Comune di Castelvenere ha manifestato l'interesse all'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei cespiti in argomento, con espressa indicazione che gli stessi saranno destinati a finalità sociali ed in particolare *"allo sviluppo di specifico progetto di utilizzo sociale e conseguente assegnazione in concessione dell'immobile a cooperativa di tipo B o ad associazione operante sul territorio"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Castelvenere (BN), attualmente censiti nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particelle 509 e 512, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Castelvenere, per destinarli alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Castelvenere, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)